



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | CAPPELLI | PAOLA |
| <input type="checkbox"/> | ZACCARDI | GOFFREDO |
| <input type="checkbox"/> | GIZZI | FRANCA |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 1

Presidente
Relatore
Giudice

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 7144/10
UDIENZA DEL
21/06/2011 ore 15:00
SENTENZA
N°

646/01/11

PRONUNCIATA IL:
21/06/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
22/10/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7144/10
- avverso la sentenza n° 478/63/2003
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEG + ILOR 1995
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEG + ILOR 1996
AVVISO DI RETTIFICA I.V.A. 1996

Il Segretario
[Signature]

[Signature]

FATTO E DIRITTO

1) La Società appellata ha conseguito con sentenza emessa in primo grado (n. 478/63/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma , sezione 63) l'annullamento degli avvisi di accertamento IRPEG ed ILOR per gli anni 1995 e 1996 nonché dell'avviso di rettifica IVA per l'anno 1996 emessi dall'Ufficio Entrate di Roma 2 in seguito alle risultanze di un processo verbale redatto da appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza il 19 gennaio 1999.

La ricorrente aveva censurato il difetto di motivazione degli avvisi perché non corredati del processo verbale di constatazione delle violazioni accertate ed , in particolar modo, il difetto di prova degli accertamenti effettuati con riguardo all'elemento essenziale contestato alla Società : la sussistenza di rapporti economici e commerciali con imprese cosiddette " cartiere" vale a dire organizzate per effettuare operazioni e transazioni fittizie.

Una ulteriore censura diretta ad evidenziare la nullità dell'atto impositivo relativo all'IRPEF ed ILOR per 1995 in quanto notificato a Società posta nel frattempo in liquidazione e , quindi, a soggetto estinto è stata respinta e non risulta riproposta in questa sede.

1-1) In primo grado era stata richiesta l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni domanda respinta con la decisione qui in esame.

2) L'Ufficio ha proposto l'appello qui in esame che in un primo momento è stato dichiarato inammissibile dalla sezione 35 di questa Commissione Tributaria Regionale con decisione n. 1/35/2007 sul presupposto della sua tardività in quanto notificato il 6 luglio 2005 oltre il termine lungo di impugnazione di cui all'articolo 327 del c. p. c. (la decisione di primo grado è stata depositata il 6 dicembre 2003). La decisione in parola non ha , infatti , ritenuto applicabile nella specie la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 16 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

La Corte di Cassazione , sezione quinta, con sentenza 4411 del 24 febbraio 2010 ha cassato detta sentenza con rinvio ad altra sezione di questa Commissione Tributaria Regionale in quanto nel caso di specie la istanza di trattazione dei ricorsi presentata in primo grado (il 28 maggio 2002) non poteva determinare la sospensione dei termini posto che la norma che ha previsto tale effetto ricollegandolo alla presentazione della istanza di trattazione è operante solo dal 1 gennaio 2004.

3) Il giudizio è stato riassunto dall' Agenzia delle Entrate , Ufficio di Roma 2, con atto notificato alla controparte il 2 settembre 2010 presso l'avv. Corropoli che aveva difeso in secondo grado la Società appellata.

3-1) Nell'atto di riassunzione sono in sintesi richiamate le considerazioni difensive svolte in primo e secondo grado dall'Amministrazione finanziaria tutte incentrate nell'affermare la congruità degli atti di accertamento e dell'avviso di rettifica impugnati in forza della gravità e coerenza delle presunzioni evidenziate nel processo verbale che ha dato luogo alle contestazioni .

3-2) La difesa della Società ha in primo luogo eccepito un vizio della notifica che non è intervenuta personalmente nei confronti del legale rappresentante della Società che , tuttavia , ha avuto tempestiva notizia della riassunzione ed ha potuto svolgere appieno le proprie difese con il che il Collegio ritiene che , a prescindere dalla ritualità della notifica, l'atto ha conseguito il suo scopo e che , a termini dell'articolo 156 del c . p. c. vi sia stato un effetto sanante delle irregolarità denunciate. Sul punto va ricordato l'indirizzo della Corte di Cassazione , sezione tributaria , ribadito recentemente con sentenze n.12381 del 27 maggio 2009 e n.19755 del 17 settembre 2010, secondo cui la notificazione dell'appello in luogo diverso da quello prescritto dall'articolo 17 del D.Lvo n.546 del 31 dicembre 1992 quando sussista in astratto un collegamento col destinatario (così nel caso di notifica al difensore di primo grado) non comporta l'inesistenza della notifica ma solo la nullità della stessa con l'obbligo del giudice di disporre la rinnovazione della notifica nel caso di mancata costituzione del destinatario che qui , invece, si è regolarmente costituito.

3-3) Nel merito la questione centrale posta con l'atto di riassunzione che , contrariamente a quanto eccepisce parte appellata , è ben chiaro nel censurare la decisione di primo grado sul punto decisivo della sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti nel senso di far ritenere inesistenti le operazioni contestate, è appunto nella verifica in fatto della correttezza dell'operato dell'Ufficio

sullo specifico punto e, quindi, nell'accertare se sussistono nel caso di specie elementi sufficienti per valutare positivamente il procedimento presuntivo effettuato prima dagli organi di ispezione e poi dall'Ufficio.

3-4) Il Collegio, pur nella consapevolezza delle incertezze che possono accompagnare la valutazione di situazioni di fatto complesse che si caratterizzano per elementi in parte contrastanti puntualmente rilevati anche dalla difesa della Società, ritiene tuttavia che nel caso in esame gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria si fondano su dati e presunzioni sufficientemente gravi che fanno propendere per la legittimità degli atti impugnati in primo grado.

Ed invero l'analisi dei fatti accertati su cui si articolano le presunzioni e le conseguenti contestazioni effettuate nel verbale della Guardia di Finanza sono concorrenti nel far ritenere che le operazioni contestate fossero fittizie:

Si riportano qui di seguito quelle ritenute dal Collegio più significative: a) in primo luogo si deve considerare che le quattro società c.d. "cartiere" ([redacted] e [redacted]) facevano tutte capo ad una stessa persona ([redacted]) e questa circostanza era ben nota all'amministratore della Società appellata che lo ha dichiarato ai verificatori (pagina 5 punto 4 del verbale); b) questa circostanza di fatto, in particolare se considerata unitamente all'altra emergente sempre dal verbale in parola e relativa alla esistenza di numerose operazioni di acquisto e vendita reciproche tra le quattro società facenti capo ad una unica persona, avrebbe dovuto indurre gli amministratori della Società ad una verifica più attenta sulle dichiarazioni rese in ordine alla esistenza di molteplici dichiarazioni di intenti in cui si attestava l'operatività delle stesse società all'estero con conseguente fatturazione in esenzione di imposta; c) anche la circostanza che molti pagamenti tra le varie società che operavano congiuntamente veniva effettuata tramite giroconti o con assegni di regola non presentati all'incasso tramite istituti bancari o non contabilizzati regolarmente (vedi pagina 16 parte finale del verbale) induce a pensare che le operazioni descritte fossero fittizie; d) molte operazioni relative al trasporto di merci sono risultate del tutto inesistenti sia perché il presunto vettore non aveva mezzi di trasporto, depositi per lo stoccaggio o personale dipendente che per gravi omissioni nelle scritture contabili delle società (vedi sempre a pagina 16 e 17 del verbale); e) la consueta prassi delle società c.d. "cartiere" di cui trattasi di acquistare merce per poi rivenderla a prezzi inferiori ripetutamente richiamata nel verbale costituisce un ulteriore indizio molto significativo della natura fittizia delle operazioni contestate; f) rilevante è poi il dato risultante dal verbale a pagina 24 ove risulta che nei rapporti con Europa 2000 dopo l'avvio di una ispezione nei confronti di detta società (nel settembre 1997) i rapporti con la Società appellata sono stati regolari con imposta a debito per le varie forniture; g) sono numerosi i documenti che attestano il passaggio della merce a terzi, soprattutto per le operazioni con Europa 2000 ed anche questo elemento testimonia la interposizione fittizia delle società di comodo.

Da questi elementi e dal novero articolato e complesso delle rilevazioni effettuate dalla Guardia di Finanza discende un quadro di presunzioni chiare ed univoche nel senso di far ritenere che: 1) le società qui sopra indicate hanno effettuato operazioni cartolari anche con riguardo alle stesse merci mai effettivamente movimentate; 2) sono stati documentati acquisti avvalendosi di dichiarazioni di intenti non corrispondenti al vero e con una reiterazione di perdite non giustificabile se non con l'intenzione di favorire altre società ai fini di evasione dell'IVA; 3) tra le varie società "cartiere" vi sono stati movimenti fittizi di merci ed operazioni solo cartolari di dare ed avere che hanno permesso loro una compensazione contabile di crediti e debiti; 4) la fatturazione di operazioni in esenzione di imposta tramite l'interposizione di imprese fittizie ha determinato la formazione di maggiori crediti o minori debiti di imposta verso l'Amministrazione.

4) La sostanziale inattendibilità delle scritture contabili e le puntuali contestazioni degli agenti verificatori sulle operazioni di cui si è detto privano di pregio anche le censure svolte in primo grado in ordine alla non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito del maggior reddito accertato che non si riferisce però alla entità globale delle operazioni fittizie ma solo alla minor somma realizzata nelle effettuazioni delle operazioni reali nei confronti di terzi dopo la messa in opera

delle operazioni fittizie pari per il 1996 a £.3.998.391.102 ed è stato quindi legittimamente accertato e contestato.

Parimenti infondata è la censura relativa alla omessa fatturazione di merci depositate presso un fornitore posto nel caso di specie non vi è stata alcuna annotazione nei registri di carico e scarico presso quest'ultimo il che rende manifesta la mancanza della fatturazione delle merci in questione.

5) Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello è accolto mentre sussistono ragioni per la peculiarità della fattispecie per compensare le spese del giudizio.

PQM

L'appello è accolto.

Spese compensate.


Così deciso addì 21 giugno 2011 in camera di consiglio con l'intervento di:

Paola Cappelli

Presidente,

Goffredo Zaccardi

est.

Handwritten signatures of Paola Cappelli and Goffredo Zaccardi. The signature of Paola Cappelli is written above the signature of Goffredo Zaccardi.